

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 16-7151

Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. DGR n. 10-3952 del 22 ottobre 2021. Disposizioni per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di ambito regionale.



Seduta N° 375

Adunanza 03 LUGLIO 2023

Il giorno 03 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:45 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Matteo Marnati, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 16-7151/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. DGR n. 10-3952 del 22 ottobre 2021. Disposizioni per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di ambito regionale.

A relazione di: Marnati

Premesso che ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e dalla legge regionale 9 marzo 2023, n. 3:

la "governance" in materia di gestione dei rifiuti urbani è stata riorganizzata prevedendo che l'ambito territoriale ottimale sia il territorio della Regione, articolato in sub-ambiti di area vasta e che il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani risulta pertanto così riorganizzato:

a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite;

b) dei sub-ambiti di area vasta, (delimitati da apposito allegato alla norma regionale in via di prima attuazione e "di fatto" coincidenti con il territorio dei consorzi di bacino di cui all'abrogata l.r. 24/2002) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'ato regionale);

nei sub-ambiti di area vasta la *governance* è esercitata da consorzi di comuni (denominati Consorzi di area vasta) e nell'ambito unico regionale è confermato l'esercizio della *governance* attraverso la

costituzione di una Conferenza d'ambito composta dai consorzi di area vasta e dalla Città di Torino (sub ambiti) e dalle province e dalla Città metropolitana di Torino;

la Conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni (articolo 10);

la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai Consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare (articolo 33).

Richiamato, in particolare, che l'articolo 33 della suddetta legge regionale 1/2018, quali norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con riferimento al suddetto processo di riforma della *governance*, prevede che:

- alla data di costituzione della Conferenza d'ambito regionale, la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale (comma 9);
- a decorrere dalla data di costituzione della Conferenza d'ambito regionale, le Associazioni d'ambito di cui alla legge regionale 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano (comma 11).

Dato atto che lo schema tipo di Convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 10-3952 del 22 ottobre 2021, all'articolo 8 (Successione e altri rapporti patrimoniali e giuridici), prevede, tra l'altro, che la stessa succeda nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito di cui alla medesima legge regionale 1/2018, esistenti con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc) nonché quelli con il personale in servizio presso le associazioni d'ambito nominativamente indicato nell'Allegato 3, con le modalità e tempistiche da definirsi in sede di Assemblea d'ambito.

Dato atto che, come appurato dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

alla data di costituzione della Conferenza d'ambito regionale la stessa non può subentrare contestualmente nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito, nè in quelli relativi al personale, in quanto:

- ancora carente dell'apparato organico-strutturale, organizzativo ed economico/finanziario per il relativo funzionamento;
- al momento della formale costituzione della Conferenza, essa non è ancora dotata degli organi individuali e collegiali che la rappresentano e le consentono di agire (Presidente del Consiglio d'ambito, Consiglio d'ambito) e l'Assemblea, organo partecipativo che coinvolge tutti gli enti che la costituiscono e che provvede alle nomine, è convocata solo successivamente, entro trenta/quarantacinque giorni dalla stipulazione della convenzione istitutiva, ad opera del Presidente del Consorzio di area vasta con la maggior popolazione residente;
- soltanto successivamente alla nomina del Presidente e del Consiglio d'ambito è possibile l'approvazione di un bilancio di base per consentire al nuovo ente di operare e di corrispondere gli emolumenti al personale;

l'indicazione di cui al comma 9 del succitato articolo 33 è, pertanto, applicabile una volta realizzata la piena operatività del nuovo ente, ovvero a seguito del completamento degli adempimenti minimi obbligatori necessari al suo funzionamento (nomina degli organi che la compongono).

Dato atto, pertanto, che la medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a tal fine, ha delineato le indicazioni operative per il subentro della Conferenza d'ambito territoriale regionale nei rapporti attivi e passivi delle Associazioni di ATO e per l'effettivo esercizio delle funzioni dell'ambito regionale, inerenti ai seguenti aspetti:

- indicazione dei principali adempimenti successivi alla costituzione formale per raggiungere l'operatività dell'ente;
- indicazione di termini temporali minimi (crono programma dei tempi tecnici richiesti per realizzare gli adempimenti necessari);
- individuazione del legale rappresentante dell'ente;
- specificazione delle modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi, sulla base dell'effettiva realizzabilità giuridica del passaggio di tali rapporti, personale compreso, utilizzando il criterio dell'operatività del nuovo ente;
- indicazioni per la messa in liquidazione degli ATO "provinciali" e in particolare per ATO-R torinese, i cui uffici, dotazioni e tesoreria restano in avvalimento alla Conferenza.

Acquisito il parere della Conferenza Regionale per l'Ambiente, di cui al DPGR n. 50 del 22 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7/2012, nella seduta del 29.06.2023

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

Visto il decreto legislativo 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

vista la legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 "*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)*";

vista la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022*";

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

delibera

- di approvare, al fine di dare attuazione alla DGR n. 10-3952 del 22 ottobre 2021, le disposizioni per il subentro della Conferenza d'ambito territoriale regionale nei rapporti attivi e passivi delle Associazioni di ATO e per l'effettivo esercizio delle funzioni dell'ambito regionale, ai sensi della legge regionale 1/2018, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7151-2023-All_1-Allegato_DGR.odt

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

“Indicazioni operative per il subentro della Conferenza d’ambito territoriale regionale nei rapporti attivi e passivi delle Associazioni di Ato e per l’effettivo esercizio delle funzioni dell’ambito regionale (legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)”

1) Costituzione della Conferenza d’ambito territoriale regionale denominata “Autorità Rifiuti Piemonte” (AR Piemonte)

L’articolo 33, commi 9 e 11 della legge regionale 1/2018, nel disciplinare il periodo transitorio relativo al processo di riforma della *governance* in materia di servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevede che:

- alla data di costituzione della Conferenza d’ambito regionale, la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale(comma 9);
- a decorrere dalla data di costituzione della Conferenza d’ambito regionale, le associazioni d’ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano (comma 11)

Alla data di costituzione della Conferenza d’ambito regionale la stessa è impossibilitata a subentrare contestualmente nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d’ambito e in quelli relativi al personale, in quanto ancora carente dell’apparato organico-strutturale, organizzativo ed economico/finanziario per il relativo funzionamento e che pertanto la stessa non risulta poter essere centro di imputazione di rapporti giuridici. In particolare essa non è ancora dotata degli organi individuali e collegiali che la rappresentano e le consentono di agire (Presidente del Consiglio d’Ambito, Consiglio d’Ambito e l’Assemblea d’Ambito è convocata solo successivamente, entro trenta/quarantacinque giorni dalla stipulazione della convenzione istitutiva), non dispone di un bilancio di base che consenta al nuovo ente di operare.

Conseguentemente, al fine dell’operatività del sistema di *governance*, la norma transitoria della legge regionale è da intendersi nel senso della effettiva realizzabilità giuridica del passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi, personale compreso, secondo l’unico criterio possibile “dell’operatività del nuovo ente” e pertanto la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte della Conferenza d’Ambito deve intendersi con operatività condizionata alla completa nomina degli organi che la compongono e della successiva operatività, che si realizzerà solo a seguito del compimento dei seguenti adempimenti minimi obbligatori necessari al funzionamento del nuovo ente.

Peraltro, l’art. 8 della Convenzione istitutiva della Conferenza d’Ambito territoriale regionale approvata con D.G.R. 10-3952 del 22 ottobre 2021 attua già il criterio “dell’operatività del nuovo ente” prevedendo che la Conferenza d’Ambito succeda nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d’ambito di cui alla l.r. 1/2018, esistenti con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc) nonché quelli con il personale in servizio presso le associazioni d’ambito, con le modalità e tempistiche da definirsi in sede di Assemblea d’Ambito.

La convenzione dovrà essere sottoscritta come atto pubblico informatico, pertanto mediante firma digitale.

A tal fine, dato l’elevato numero di sottoscrittori, si ritiene opportuno che la sottoscrizione avvenga mediante procura da conferirsi ad un unico soggetto da parte degli enti sottoscrittori appartenenti a ciascuna provincia/Città Metropolitana (o il presidente di uno dei CAV o il Presidente della relativa Provincia / Sindaco della Città Metropolitana).

2) Indicazione dei principali adempimenti connessi alla costituzione formale per raggiungere l’operatività dell’ente

La Convenzione istitutiva della Conferenza d’Ambito territoriale regionale approvata con D.G.R. 10-3952 del 22 ottobre 2021 prevede all’articolo 12 che *“In prima attuazione e per il tempo necessario all’organizzazione della relativa struttura amministrativa, contabile e tecnica e per lo svolgimento degli adempimenti e delle comunicazioni conseguenti alla costituzione dell’Ente, la*

Conferenza d'ambito, senza ulteriori oneri, si avvale degli uffici, delle dotazioni e della Tesoreria dell'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti ATO-R".

All'articolo 13 è previsto che: *"La prima riunione dell'Assemblea d'Ambito è convocata, entro trenta/quarantacinque giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Presidente del Consorzio di Area Vasta con la maggior popolazione residente, per la nomina degli organi dell'ente, che la presiede sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea".*

L'Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti ATO-R, in funzione dei compiti di coordinamento attribuiti dalla Regione Piemonte, ha provveduto alla raccolta degli atti di approvazione della convenzione istitutiva e dello statuto dai soggetti che compongono la Conferenza d'ambito.

Adempimenti successivi alla stipulazione dell'atto costitutivo della Conferenza d'ambito (Avendo a riferimento il criterio "dell'operatività del nuovo ente")

- Nomina Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea
- Nomina Consiglio d'Ambito e del Presidente (a seguito di pubblicazione avviso pubblico)
- Nomina Segretario (a seguito di pubblicazione avviso pubblico)
- Nomina Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori (a seguito di pubblicazione avviso pubblico)
- Approvazione del primo Bilancio di Esercizio (e decisione sulle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 5 convenzione istitutiva)
- Definizione dotazione organica
- Approvazione piano trasferimento beni
- Approvazione piano trasferimento rapporti giuridici

Nelle more della nomina del Segretario, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario di ATO-R Torino.

3) Indicazione di termini temporali adeguati (criterio dei tempi tecnici necessari a realizzare gli adempimenti indispensabili)

Avendo a riferimento il criterio "dell'operatività del nuovo ente" ai fini della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi (completa nomina degli organi che compongono la Conferenza e operatività giuridico economica dell'ente), si indica quale criterio di riferimento per la predisposizione del cronoprogramma quello dei tempi tecnici minimi per la realizzazione dei singoli adempimenti previsti come indispensabili

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA' DA COMPLETARE	ENTRO
Convocazione Assemblea AR Piemonte per elezione Presidente e vicepresidente	30 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Nomina Consiglio d'Ambito e del Presidente	90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Nomina Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori	90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo
Nomina Segretario	31 dicembre 2023
Approvazione piano trasferimento beni, confronto con Notaio e Revisori	30 settembre 2023
Approvazione primo Bilancio di Esercizio, ripartizione spese di funzionamento	31 dicembre 2023
Approvazione piano trasferimento beni	31 dicembre 2023
Definizione dotazione organica	31 dicembre 2023
Procedure passaggio di personale	1 gennaio 2024
Approvazione del piano trasferimento rapporti	31 dicembre 2023

giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale	
Trasferimento rapporti giuridici relativi alle competenze della Conferenza (con gradualità definita dal Piano di trasferimento e comunque entro il 31-12-2024)	Dal 1 gennaio 2024

4) Individuazione del legale rappresentante dell'ente nelle more della nomina del primo Presidente del CDA

Il procedimento per la nomina del Presidente della Conferenza d'ambito e dei membri del Consiglio d'ambito, ai sensi dell'articolo 20 della convenzione istitutiva, prevede che l'elenco dei candidati a tali organi sia formato sulla base di un avviso pubblico approvato dall'Assemblea d'ambito.

Durante il periodo necessario all'espletamento, per la prima volta dopo la costituzione dell'ente, della suddetta procedura, la Conferenza d'ambito, benchè costituita, non è dotata della figura del legale rappresentante come indicato nello Statuto (Presidente del Consiglio d'Ambito).

Nel ristretto tempo di gestione della fase transitoria iniziale, necessaria alla nomina degli organi e del Presidente del CDA come legale rappresentante dell'ente, si ritiene che la funzione del legale rappresentante debba essere svolta dal Presidente dell'Assemblea.

La funzione di legale rappresentante sopra menzionata deve intendersi riferita alla svolgimento della gestione ordinaria delle attività connesse agli adempimenti minimi obbligatori necessari per pervenire alla operatività ed al funzionamento della Conferenza d'Ambito .

5) Subentro nei rapporti attivi e passivi indicando l'effettiva realizzabilità giuridica del passaggio di tali rapporti, personale compreso (criterio dell'operatività del nuovo ente)

L'articolo 33 della l.r. 1/2018 prevede che alla data di costituzione della Conferenza d'ambito regionale la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale. Ai sensi della presente deliberazione (punto 1) Allegato 1), il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi, personale compreso, dovrà avvenire sulla base del criterio "dell'operatività del nuovo ente" e pertanto solo a seguito della completa nomina degli organi e della operatività, che si realizzerà in seguito al completamento degli adempimenti minimi obbligatori necessari al funzionamento del nuovo ente come illustrati nei precedenti punti.

Lo stesso articolo 33 comma 9 bis prevede che i Consorzi di area vasta che nell'anno 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali in materia di raccolta differenziata o l'obiettivo regionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), nonché hanno conseguito il soddisfacimento del fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, possono proseguire nella gestione dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, dandone opportuna rendicontazione alla conferenza d'ambito.

L' art. 7 comma 4 lett. c) prevede che "A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti: ...all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi"

L'art. 8 della Convenzione Istitutiva della Conferenza d'Ambito territoriale regionale approvata con D.G.R. 10-3952 del 22 ottobre 2021 prevede che la Conferenza d'Ambito succede nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito di cui alla l.r. 1/2018, esistenti con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc) nonché quelli con il personale in servizio presso le associazioni d'ambito, con le modalità e tempistiche da definirsi in sede di Assemblea d'Ambito.

Si stabilisce pertanto che:

- **la titolarità dei rapporti giuridici per effetto della legge regionale transita sulla Conferenza d'ambito** sulla base del Piano di trasferimento dal 1-1-2024 e non oltre il 31-12-2024;

- la gestione dei contratti in essere transita contestualmente alla titolarità ad eccezione dei casi previsti dall'art. 33 comma 9 bis e dall'art. 7 comma 4 lett. c), per i quali è necessaria una previa ricognizione della sussistenza dei requisiti definiti dalle norme citate, espressione di volontà degli enti competenti in tal senso e indicazione delle tempistiche;
- il subentro dei rapporti giuridici relativi al personale avviene con decorrenza dal 1-1-2024;
- il trasferimento dei beni avviene secondo il Piano di trasferimento beni.

CONTRATTI – Situazione

Al fine di disporre delle informazioni necessarie al subentro nei rapporti giuridici e per il relativo Piano di trasferimento, è necessario procedere alla ricognizione dei contratti in essere, in particolare :

- i contratti in essere stipulati per la conduzione degli enti;
- i contratti stipulati per la realizzazione, gestione e erogazione dei servizi, e per la realizzazione e gestione degli impianti.

In particolare, è necessario acquisire le seguenti informazioni per ciascun contratto in essere per il quale deve essere operato il subentro della titolarità:

- Soggetto affidatario del servizio
- Oggetto del contratto (descrizione dell'attività)
- Denominazione della società affidataria
- Scadenza del contratto (con indicazione della durata complessiva)
- Tipologia dell'affidamento (procedura di gara aperta, procedura di gara ristretta, procedura negoziata sotto soglia, in house -providing, contratto di servizio con società ex in -house providing in regime di proroga, partenariato pubblico-privato,)
- Importo del contratto
- Estensione territoriale dell'affidamento (specificare i comuni oggetto del servizio: intera area consortile, area ATO, aggregazione di comuni serviti, singoli comuni).
- Corrispettivo.

Gli uffici di ATO-R in avvalimento predispongono la proposta di piano di trasferimento e la trasmettono alla Conferenza d'ambito ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per gli eventuali contratti in scadenza nel secondo semestre 2023 si prevede che:

- qualora l'affidamento possa essere gestito e terminato entro il 31/12/2023 l'attuale titolare procede all'attivazione delle procedure della nuova gara e alla sottoscrizione del contratto, che transiterà secondo le modalità indicate nel piano di trasferimento;
- qualora l'affidamento non possa essere gestito e terminato entro il 31/12/2023 si procede con proroga tecnica, concordata con la Conferenza, fino alla presa in carica da parte della Conferenza medesima.

PERSONALE

L'elenco del personale che transita ex lege, secondo la tempistica prevista dal presente atto, è allegato alla Convenzione istitutiva.

Il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

6) indicazioni per la messa in liquidazione degli ATO “provinciali” e in particolare per ATO-R torinese, i cui uffici, dotazioni e tesoreria restano in avvalimento alla Conferenza

Ai fini della messa in liquidazione delle associazioni di ambito provinciale i relativi Presidenti sono nominati commissari liquidatori. Per quanto riguarda ATO-R torinese, l'Assemblea consortile potrà nominare come commissario liquidatore o il relativo Presidente o un soggetto diverso.

La fase di liquidazione delle associazioni di ambito provinciale è avviata a partire dal 1-1-2024 e termina entro 6 mesi dal subentro della Conferenza d'Ambito nella titolarità dei rapporti giuridici in essere.

Per la fase di liquidazione le associazioni di ambito provinciale si potranno eventualmente avvalere del personale di riferimento transitato nella Conferenza d'ambito territoriale regionale.